

452.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	21
Missioni valedoli nella seduta del 10 dicembre 1998 .....	3	(Sezione 1 – Emergenza rifiuti in Sicilia) ..	21
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 2 – Conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici) .....	21
Proposta di modificazione del regolamento (Annunzio) .....	4	(Sezione 3 – Controlli sulle prescrizioni di medicinali) .....	22
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 4 – Mutuabilità dei farmaci per il morbo di Alzheimer) .....	22
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 5 – Sicurezza sul lavoro) .....	23
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 6 – Trattenute erariali a carico dei medici fiscali) .....	23
<b>Progetti di legge S. 932 (approvato dal Senato) nn. 4754-1366-1545-1906-2414-2502-2505-2626-2755-3047-3059-3124-3277-3450-4082-4983</b> .....	5	(Sezione 7 – Istituzione del giudice unico di primo grado) .....	24
(Sezione 1 – Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	5	(Sezione 8 – Consorzio Ansaldo-Breda) .....	24
		<b>Interpellanze urgenti</b> .....	25
		(Sezione 1 – Ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria) .....	25
		(Sezione 2 – Procedure per la nomina dei segretari comunali) .....	26

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Esclusione dei comuni del Vallo di Diano dalle agevolazioni per le piccole e medie imprese) .....	27	(Sezione 2 — Utilizzo dello zucchero nei mosti) .....	30
(Sezione 4 — Regolamento di organizzazione dell'ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) .....	28	(Sezione 3 — Dispensa dal servizio di leva di Alessio Norcini) .....	30
<b>Interpellanze ed interrogazioni</b> .....	29	(Sezione 4 — Reimpiego della dirigenza militare nell'area tecnico-operativa della difesa) .....	31
(Sezione 1 — Tassi sui mutui agrari) .....	29	(Sezione 5 — Trasformazione della caserma Lucania in centro incorpora leva) .....	31

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 10 dicembre 1998.**

Albanese, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Debiasio Calimani, Dini, Fassino, Fontanini, Franz, Gambale, Li Calzi, Lumia, Maiolo, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Micciché, Molinari, Morgando, Neri, Pennacchi, Mario Pepe, Pozza Tasca, Rannieri, Rivera, Scozzari, Sinisi, Treu, Turco, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annuncio di una proposta di legge.**

In data 9 dicembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOI e COLOSIMO: « Istituzione in Petilia Policastro di una sezione staccata del tribunale di Crotona » (5499).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 3090. — GASPERONI ed altri: « Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni »

(*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1551-B) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA ed altri: « Modifica all'articolo 3 della Costituzione in materia di applicazione del principio di uguaglianza senza distinzione di età » (5440);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA: « Disposizioni concernenti la giustizia e le garanzie del giusto processo » (5443) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: « Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia di elezione a suffragio universale e diretto del presidente della regione » (5473);

*II Commissione (Giustizia):*

S. 3006-B. — Senatori VALENTINO ed altri: « Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (5202-B) *Parere della I Commissione;*

*VI Commissione (Finanze):*

BASSO ed altri: « Trasferimento al comune di Caorle delle aree di proprietà dello Stato situate in località Falconera » (5438) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII;*

*VII Commissione (Cultura):*

NAPOLI: « Disciplina dei corsi di formazione a distanza » (5429) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XIV;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

ALOISIO: « Delega al Governo per l'emanazione di norme in difesa dalle calamità naturali. Disposizioni concernenti l'obbligo di assicurazione contro i rischi derivanti da calamità naturali » (4966) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e XIV;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

FRAGALÀ ed altri: « Disposizioni per il divieto di attività venatoria nella giornata del 4 ottobre, festa del santo patrono d'Italia Francesco di Assisi » (5375) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

**Annuncio di una proposta di modificazione al regolamento.**

In data 10 dicembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa della Giunta per il regolamento:

*Articoli 12 e 62: prerogative parlamentari concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera (doc. II, n. 31).*

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 4 dicembre 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — nella seduta del 20 ottobre 1998, con cui la Corte riferisce in merito alla relazione del magistrato istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti relativi al personale militare, civile e gestione contrattuale del Ministero della difesa concernente l'indagine relativa al programma EHIOI.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 3 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1997 (doc. IX, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROGETTI DI LEGGE: S. 932. — DISPOSIZIONI URGENTI IN  
MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO (APPROVATO DAL  
SENATO) (4754-1366-1545-1906-2414-2502-2505-2626-2755  
3047-3059-3124-3277-3450-4082-4983)**

**(A.C. 4754 — sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Norme transitorie relative  
al personale docente).*

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come so-

stituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non su-

periore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 2.

*(Norme transitorie relative al personale docente).*

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti

che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

c) i docenti forniti di titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione ai concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedra che siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze previste dall'articolo 522 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di Insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche

italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami finali vertono sugli argomenti del corso e consistono, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, nella discussione di una tesi presentata dal candidato relativa alla propria esperienza didattica e professionale. La Commissione esaminatrice sarà formata dai docenti del corso. I dirigenti scolastici, secondo criteri di flessibilità organizzativa, adottano l'orario settimanale delle lezioni in modo tale da favorire la frequenza del corso da parte dei docenti precari. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza)**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. È estesa all'anno scolastico 1999-2000 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché della graduatorie per il conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Gli inclusi in queste ultime graduatorie hanno tuttavia la facoltà di chiedere l'integrazione di punteggio e la conseguente nuova posizione in graduatoria, qualora, nel quadriennio scolastico 1995-1999, abbiano maturato nuovi titoli.

**2. 180.** Lucidi.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Nella prima integrazione della graduatoria permanente di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge hanno titolo all'inclusione tutti gli abilitati non di ruolo per la medesima classe di concorso.

1-bis. Coloro che risultano inseriti in una doppia provincia, in base alla ex legge n. 417 del 1989, vanno ad inserirsi in una sola provincia, a loro scelta.

1-ter. Il criterio, per tutti, nell'integrazione della prima graduatoria permanente, così come per le successive, è improntato ai criteri dell'anzianità di servizio nella scuola pubblica, sempre per la classe di concorso, oltre naturalmente che per i titoli.

**2. 1.** Marinacci.

*Al comma 1, dopo le parole: graduatorie permanenti aggiungere le seguenti: regionali o provinciali.*

*Conseguentemente al comma 4, primo periodo, dopo le parole: graduatorie permanenti aggiungere le seguenti: regionali o provinciali.*

**2. 3.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: soppressi.*

**2. 5.** Gazzara, Prestigiacomò.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché abbiano insegnato nella sede di titolarità per non meno di tre anni.*

**2. 6.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che li abbiano acquisiti ai sensi del comma 6.*

**2. 8.** Gazzara, Prestigiacomò.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e siano inseriti fino a non di ruolo.*

**\*2. 10.** Prestigiacomò, Aprea, Gazzara.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e siano inseriti fino a non di ruolo.*

**\*2. 11.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.*

**2. 200.** La Commissione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c) i docenti forniti di titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione ai concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedra che siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze previste dall'articolo*

*522 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.*

**2. 13.** Gazzara, Prestigiacomò, Aprea.

*Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:*

*c) i docenti di ruolo della scuola elementare in possesso di laurea per una sola classe di concorso con almeno quattro anni di servizio effettivo.*

**2. 14.** Acierno, Volontè.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

*2. I docenti che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4 sono compresi tra i docenti di cui alla lettera a) del comma precedente. Il servizio da loro svolto viene integralmente valutato.*

**2. 170.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: capoverso a).*

**2. 17.** Prestigiacomò.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*2-bis. Il personale docente in possesso di abilitazione con riserva nonché dei requisiti previsti dalla legge n. 417 del 1989 può in ogni caso, a domanda, ottenere lo scioglimento della riserva dell'abilitazione.*

**2. 18.** Cuccu.

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

*4. In previsione dell'avviamento dei nuovi cicli scolastici, del decentramento regionale, dell'autonomia scolastica, della necessaria e conseguente ridefinizione delle classi di concorso a cattedra, tenuto*

conto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, attuative della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad indire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una procedura abilitante per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti, di ogni ordine e grado, statali, legalmente riconosciuti o pareggiati, che dia titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

*4-bis.* Alla procedura di cui al comma 3, espletata su base regionale con diritto di precedenza per i residenti nella stessa regione da almeno 5 anni, sono ammessi i docenti non abilitati, in possesso dello specifico titolo di studio prescritto, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole o negli istituti di ogni ordine e grado, statali, legalmente riconosciuti o pareggiati, per almeno 720 giorni tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno 1996/1997.

*4-ter.* L'esame per il conseguimento dell'abilitazione consiste nella discussione di una tesi sugli aspetti più significativi della funzione docente e sull'approfondimento della didattica delle discipline per le quali il titolo di studio dà diritto a conseguire l'abilitazione così come previsto dalla citata legge n. 341 del 1990 la discussione avviene davanti al comitato di valutazione costituito nelle scuole statali, che valuta la prova come indicato dall'articolo 43, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995.

*4-quater.* Per coloro che non hanno maturato i 720 giorni di servizio effettivo, di cui al comma 5-*bis*, l'abilitazione viene conseguita tramite un solo anno di specializzazione postuniversitaria presso le scuole di specializzazione istituite con il citato decreto del Presidente della Repub-

blica n. 470 del 1996, presso le quali possono altresì conseguire l'abilitazione all'esercizio della funzione docente tutti i neo-laureati sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite dalla citata legge n. 241 del 1990.

*4-quinquies.* Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, riservando la precedenza a coloro che vi erano inseriti prima della data di riapertura.

Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente abilitato avvengono tramite graduatoria unica provinciale a scorrimento, distinta per ordini di scuola, con precedenza per coloro che vi erano inseriti precedentemente ai sensi del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, e per coloro che siano residenti da almeno 5 anni nella stessa regione della provincia dove viene presentata domanda di inclusione alla medesima graduatoria.

**2. 19.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'articolo 401 del testo unico legge n. 297 1994 è sostituito dal seguente:

È indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica o dell'idoneità nei predetti istituti e scuole, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti

e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso e i criteri di composizione delle commissioni di esame. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**2. 20.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Precedentemente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole

di istruzione secondaria ed artistica o dell'idoneità nei predetti istituti e scuole, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti riconducibili a posti di ruolo o relativi a classi di concorso per le quali i candidati siano inclusi nelle relative graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza o per le quali siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto, secondo la normativa precedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 1994. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso; consistono nella discussione orale degli argomenti oggetto del corso stesso e nella presentazione di una tesi redatta a cura del candidato, relativa alla propria esperienza professionale. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Nel punteggio finale di tali esami interverrà una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella scuola statale, secondo criteri stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, le disposizioni per agevolare la frequenza ai docenti in servizio e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è pre-

sieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**2. 22.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Precedentemente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole, di istruzione secondaria ed artistica o dell'idoneità nei predetti istituti e scuole, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti riconducibili a posti di ruolo o relativi a classi di concorso per le quali i candidati siano inclusi nelle relative graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza o per le quali siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi

di concorso. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**2. 23.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Al comma 4 sostituire le parole: Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore con le seguenti: Entro 150 giorni dall'entrata in vigore.*

**2. 26.** Gazzara, Prestigiacomo, Aprea.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Contemporaneamente all' con le seguenti: Prima dell'.*

**2. 171.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: Contemporaneamente con la seguente: Precedentemente.*

**\*2. 28.** Prestigiacomo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: Contemporaneamente con la seguente: Precedentemente.*

**\*2. 31.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , nella scuola elementare.*

**2. 54.** Garra.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contempo-*

raneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma.

**\*\*2. 114.** Acierno, Volontè, Angeloni, Scirea, Ostillio.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma.*

**\*\*2. 118.** Marinacci.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma.*

**\*\*2. 123.** Lombardi, Servodio, Voglino, Volpini, Delbono.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma.*

**\*\*2. 125.** Cangemi, Lenti, Giordano.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: docenti non abilitati aggiungere le seguenti: nella specifica classe di concorso.*

**2. 133.** Gardiol.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: d'arte applicata aggiungere le se-*

*guenti: i docenti comandati per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali.*

**\*2. 46.** Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: d'arte applicata aggiungere le seguenti: i docenti comandati per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali.*

**\*2. 140.** Cangemi, Lenti, Giordano.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di idoneità aggiungere le seguenti: nonchè il personale educativo, anche con contratto a tempo indeterminato, purché in possesso di titolo di studio che dia accesso all'insegnamento secondario.*

**2. 42.** Aprea.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: effettivo.*

**2. 50.** Gazzara, Prestigiaco, Aprea.

*Al comma 4, dopo le parole: istituzioni scolastiche italiane all'estero, aggiungere le seguenti: e le scuole della minoranza italiana in Slovenia e Croazia.*

**2. 53.** Menia, Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

*Al comma 4, dopo le parole: o nelle scuole materne autorizzate, aggiungere le seguenti: nonché i docenti laureati dei centri di formazione professionale di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.*

**2. 55.** Aprea.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-*

1990 e l'anno scolastico 1997-1998, con le seguenti: per almeno 360 giorni nel periodo compreso sino all'anno scolastico 1996-1997.

**2. 56.** Massidda, Aprea.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* nel periodo compreso fino alla fine del periodo con le seguenti: . Saranno ammessi al corso riservato per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità i docenti in possesso dei 360 giorni di servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

**2. 172.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* nel periodo compreso fino alla fine del periodo con le seguenti: . Saranno ammessi al corso riservato per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità i docenti in possesso dei 360 giorni di servizio dalla data di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi.

**2. 173.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* tra l'anno scolastico 1989-1990 sino alla fine del periodo con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-1999, ovvero fino alla data di chiusura del bando relativo alla sessione riservata di cui al presente comma, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999.

**\*2. 119.** Acierno, Volontè, Angeloni, Cavanna Scirea, Ostilio.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* tra l'anno scolastico 1989-1990 sino alla fine del periodo con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-1999, ovvero fino alla data di chiusura del bando relativo alla sessione riservata di cui al presente

comma, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999.

**\*2. 120.** Marinacci.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* tra l'anno scolastico 1989-1990 sino alla fine del periodo con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-99, ovvero fino alla data di chiusura del bando relativo alla sessione riservata di cui al presente comma, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.

**\*2. 122.** Lombardi, Voglino, Servodio, Volpini, Delbono.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* tra l'anno scolastico 1989-1990 sino alla fine del periodo con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-99, ovvero fino alla data di chiusura del bando relativo alla sessione riservata di cui al presente comma, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.

**\*2. 126** Cangemi, Lenti, Giordano.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* tra l'anno scolastico 1989-1990, fino alla fine del periodo, con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 ed il termine ultimo di presentazione della domanda.

**2. 57.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

*Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da:* l'anno scolastico 1997-1998 sino alla fine del periodo, con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

**2. 201.** La Commissione.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: fino alla data di pubblicazione della presente legge.*

**2. 43.** Borrometi.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge.*

**2. 147.** Napoli, Malgieri, Polizzi.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: la data di indizione della predetta sessione riservata di esami.*

**2. 148.** Napoli, Malgieri, Polizzi.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: il 31 dicembre 1998.*

**2. 146.** Napoli, Malgieri, Polizzi.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1997-1998 con le seguenti: 1998-1999.*

**2. 176.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: di cui almeno, fino alla fine del periodo.*

**2. 58.** Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di cui almeno 180 giorni, con le seguenti: di cui almeno 150 giorni.*

**2. 60.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di cui almeno, con le seguenti: o almeno.*

**2. 61.** Prestigiacomo.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 1998-1999.*

**\*2. 117.** Acierno, Angeloni, Cavanna Scirea.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 1998-1999.*

**\*2. 130.** Misuraca.

*Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Agli effetti del raggiungimento del periodo sopraindicato, i dottorandi ed i dottori di ricerca, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza dei non abilitati, possono anche utilizzare i periodi, non sovrapponibili, di supplenze non accolte per il contemporaneo svolgimento del Corso di dottorato di ricerca, comprovati dalle certificazioni degli istituti scolastici relativi.*

**\*2. 59.** Aprea, Maiolo.

*Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Agli effetti del raggiungimento del periodo sopraindicato, i dottorandi ed i dottori di ricerca, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza dei non abilitati, possono anche utilizzare i periodi, non sovrapponibili, di supplenze non accolte per il contemporaneo svolgimento del Corso di dottorato di ricerca, comprovati dalle certificazioni degli istituti scolastici relativi.*

**\*2. 63.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: È possibile cumulare il servizio prestato, relativamente allo stesso grado di scuola, per insegnamenti diversi ai*

quali si accede con il medesimo titolo di studio. In caso di cumulo, i docenti possono optare per uno qualsiasi degli esami abilitanti relativi agli insegnamenti svolti. L'esame abilitante scelto deve corrispondere comunque ad un insegnamento svolto in misura pari ad almeno il 30 per cento dell'intero servizio prestato.

**2. 72.** Napoli, Malgieri, Polizzi.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti:* È possibile cumulare il servizio prestato, relativamente allo stesso grado di scuola, per insegnamenti diversi ai quali si accede con il medesimo titolo di studio. In caso di cumulo, i docenti possono optare per uno qualsiasi degli esami abilitanti relativi agli insegnamenti svolti.

**2. 73.** Napoli, Malgieri, Polizzi.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti:* Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame, attraverso il meccanismo del credito formativo. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo. Tale quota sarà calcolata attribuendo ad ogni anno di servizio il 10 per cento del punteggio massimo stabilito, fino ad un massimo del 50 per cento. Tali anni di servizio non verranno valutati nella attribuzione del punteggio per la graduatoria unica permanente di cui al comma 1.

**2. 116.** Colombini, Taborelli.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti:* Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo. Tale quota sarà calcolata

attribuendo ad ogni anno di servizio il 10 per cento del punteggio massimo stabilito fino ad un massimo del 50 per cento. Tali anni di servizio non verranno valutati nell'attribuzione del punteggio per la graduatoria unica permanente di cui al comma 1

**2. 131.** Gardiol.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo.

**2. 129.** Gardiol.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame attraverso il meccanismo del credito formativo. Ai criteri per la valutazione del credito formativo provvede il Ministero della pubblica istruzione.

**2. 132.** Gardiol.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame, attraverso il meccanismo del credito formativo.

**2. 74.** Mazzocchin, Ruzzante.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame, attraverso il meccanismo del credito professionale.

**2. 141.** Cangemi, Lenti, Giordano.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Alle prove della sessione riservata di cui al presente comma sono ammessi anche i candidati che in

precedenti concorsi a posti di direttore didattico siano stati ammessi alla prova orale.

- 2. 150.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Ai corsi possono partecipare, se in possesso dei prescritti titoli di studio, i docenti comandati per le attività di tirocinio negli istituti magistrali ed i docenti di strumento musicale nella scuola media.

- 2. 151.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Possono partecipare al corso, a domanda, i docenti di ruolo, per classe di concorso diversa da quella di titolarità, ai fini del conseguimento dell'abilitazione per la mobilità professionale.

- 2. 152.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* È valido per l'ammissione ai predetti esami il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, rispettivamente nella scuola primaria per posti di ruolo nella scuola elementare e materna e nella scuola secondaria per classi di concorso per cui si è in possesso dello specifico titolo di studio.

- 2. 153.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente:* Gli esami consistono in una prova scritta volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere ed in una prova orale costituita dalla verifica dell'acquisizione degli argomenti del corso

e dalla discussione di una tesi scritta presentata dal candidato sulla sua esperienza didattica.

- 2. 81.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente:* Gli esami finali vertono sugli argomenti del corso e consistono, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, nella discussione di una tesi presentata dal candidato relativa alla propria esperienza didattica e professionale. La Commissione esaminatrice sarà formata dai docenti del corso.

- 2. 82.** Prestigiacomo.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente:* Gli esami finali consistono, in riferimento alla legge n. 341 del 1990, nella discussione di una tesi finali riguardante le metodologie studiate durante il corso, volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente alle materie da insegnare.

- 2. 83.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente:* Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

- \*2. 77.** Bono.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente:* Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

- \*2. 135.** Piscitello.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente:* Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

- \*2. 174.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo, con il seguente:* Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**\*2. 154.** Lumia.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo, con il seguente:* Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**\*2. 155.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo, con il seguente:* Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**\*2. 156.** Prestigiacomo.

*Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente:* L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale relative alla discussione di un elaborato scritto attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi.

**2. 128.** Gardiol.

*Al comma 4, al sesto periodo, sopprimere le parole:* in una prova scritta e.

**2. 84.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

*Al comma 4, settimo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole:* compatibilmente con l'orario di servizio dei frequentanti il corso

**2. 127.** Gardiol.

*Al comma 4, al settimo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* fermo restando per le attività concomitanti la prevalenza del diritto alla frequenza del corso medesimo.

**2. 89.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Al comma 4, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente:* Ai predetti esami sono ammessi i docenti in ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado in possesso dei prescritti 360 giorni di servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso e dello specifico titolo di studio richiesto.

**2. 90.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 4, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente:* Ai predetti esami sono ammessi i docenti in ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado in possesso dello specifico titolo di studio per l'insegnamento richiesto.

**2. 92.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 4, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente:* Ai predetti esami per la lingua straniera sono ammessi i docenti di altra lingua di ruolo ordinario in scuole di primo grado e secondo grado, purché abbiano sostenuto tre esami universitari della lingua richiesta.

**2. 91.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 4, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente:* Anche i docenti già inseriti nei ruoli del personale della scuola, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, possono partecipare alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione, previa frequenza dei relativi corsi senza esonero dal servizio.

**2. 93.** Napoli, Malgieri, Polizzi.

*Al comma 4, dopo il nono periodo, aggiungere i seguenti:*

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità si svolge di fronte

alle commissioni di valutazione da istituirsi a livello di istituzione scolastica o di rete di istituzione scolastica ai sensi del regolamento attuativo del decreto legislativo 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni e consiste nella discussione di una tesi concordata con il docente e svolta nell'ambito dell'assistenza tutoriale, prevista all'articolo 43, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1995 e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1995. La tesi presentata dal candidato comprende l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonché gli aspetti più significativi della funzione docente; sono altresì oggetto della valutazione i titoli didattici, culturali e professionali. L'ordinanza del Ministro stabilisce i criteri di riconoscimento della professionalità acquistata attraverso attribuzione di crediti formativi in misura proporzionale all'anzianità di servizio svolto senza demerito.

**2. 97.** Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

*Al comma 4, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente:* Gli esami finali vertono sugli argomenti del corso e consistono, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, nella discussione di una tesi presentata dal candidato, relativa alla propria esperienza didattica e professionale.

**2. 94.** Bono.

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

Negli istituti secondari che ottengono l'autorizzazione all'insegnamento come legalmente riconosciuti nel biennio 1997-1998/1998-1999, tenuto conto della fase transitoria del primo anno di apertura, possono essere assunti laureati che abbiano già insegnato per 360 giorni dal 1991

di cui almeno 180 nel triennio 1993-1996 in qualità di tirocinanti dei corsi abilitanti previsti.

**2. 99.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 4, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e mediante il versamento di una tassa di frequenza da parte dei partecipanti, pari a lire 500.000.

**\*2. 100.** Bono.

*Al comma 4, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e mediante il versamento di una tassa di frequenza da parte dei partecipanti, pari a lire 500.000.

**\*2. 134.** Piscitello.

*Al comma 4, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e mediante il versamento di una tassa di frequenza da parte dei partecipanti, pari a lire 500.000.

**\*2. 160.** Prestigiacomo.

*Al comma 4, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e mediante il versamento di una tassa di frequenza da parte dei partecipanti, pari a lire 500.000.

**\*2. 175.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 4, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e con gli introiti di una tassa di frequenza, pari a lire 500.000 versata da tutti i corsisti.

**2. 161.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* La presenza nelle graduatorie permanenti provinciali e nazionali del precedente ordinamento, dà diritto alla precedenza nella stipula dei contratti a tempo indeterminato e/o determinato.

**2. 101.** Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di post-dottorato viene valutato come anno di effettivo servizio (180 giorni) per ciascuna delle materie per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno.

**2. 106.** Acierno, Volontè, Ostillio.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di post-dottorato viene valutato come anno di effettivo servizio (180 giorni) per ciascuna delle materie per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno.

**2. 105.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di post-dottorato viene valutato come anno di effettivo servizio per

ciascuna delle materie per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria.

**2. 107.** Acierno, Ostillio.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di post-dottorato viene valutato come effettivo servizio (90 giorni) per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salva l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno.

**2. 121.** Acierno, Volontè, Angeloni, Cavanaugh Scirea.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

**2. 162.** Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

27. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti relativi agli insegnanti precari mancanti della necessaria abilitazione, sono determinate forme di ripristino dei corsi abilitanti sulla base dell'articolo 33 della Costituzione, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto del Presidente

della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, nonché le modalità di svolgimento dei corsi stessi.

28. Per la formazione del personale della scuola secondaria vengono istituiti, dal 1° ottobre 1997, corsi di specializzazione riservati, di durata non superiore ad un anno e ai soli fini abilitanti, in linea con le nuove disposizioni ministeriali così articolate:

a) 100 ore di insegnamento relativo alle scienze psicopedagogiche e 100 ore di insegnamento relativo alla legislazione della scuola, di norma comune a tutti gli aspiranti;

b) 100 ore lavorative alle didattiche disciplinari affidate a docenti di ruolo di scuola secondaria, volte ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate corrispondenti alle abilitazioni da conseguire;

28-bis. I corsi abilitanti di cui al comma 28 si concludono con un esame effettuato dagli stessi docenti universitari dei corsi di specializzazione all'insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, e consistente in una prova orale comprensiva della discussione di una tesina attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi.

29. Per motivi logistici, i corsi abilitanti di cui al comma 28 potranno tenersi negli edifici scolastici dei capoluoghi di provincia nelle ore pomeridiane senza numero chiuso. Ai corsi sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994-1995 e l'anno scolastico 1996-1997. Il servizio deve essere prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio

richiesto. Ai corsi sono ammessi anche i docenti non in possesso dei 180 giorni complessivi nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994-1995 e l'anno scolastico 1996-1997, perché in servizio di ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado.

**2. 110.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui al precedente articolo 2, comma 4 ed al successivo articolo 3, comma 2, lettera b), per ciascuna delle materie per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.

**\*2. 01.** Acierno, Volontè, Angeloni, Cavanna Scirea, Ostilio.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui al precedente articolo 2, comma 4 ed al successivo articolo 3, comma 2, lettera b), per ciascuna delle materie per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.

**\*2. 02.** Cangemi, Lenti, Giordano.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*(Sezione 1 - Emergenza rifiuti in Sicilia)*

MISURACA. — *Al Ministro dell'ambiente.*  
— Per sapere — premesso che:

è in atto in Sicilia una gravissima emergenza rifiuti che coinvolge tutta la regione, ed in particolare i ventidue comuni della provincia di Caltanissetta;

le amministrazioni locali cercano con ogni mezzo soluzioni tempestive per fare fronte a questa gravissima emergenza senza peraltro avere gli strumenti per aggredire il problema;

il decreto legislativo cosiddetto Ronchi dell'11 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 13, ha delegato i sindaci ad emanare ordinanze per autorizzare l'attivazione delle discariche; tali ordinanze possono essere reiterate due volte; per un'eventuale terza reitera, deve intervenire il Ministro dell'ambiente, sentita la presidenza della regione;

la gestione degli impianti nei comuni siciliani è ancora provvisoria e le ordinanze emanate hanno scadenza a fine anno —:

se non ritenga, ove ricorra comprovata necessità, di dover concedere una ulteriore reitera delle ordinanze di autorizzazione o una proroga dei termini della loro scadenza con proprio decreto, vista la drammaticità della situazione e la vastità territoriale, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria che da qui a pochi giorni affliggerà quasi tutti i comuni di cui in premessa. (3-03138)

(9 dicembre 1998).

*(Sezione 2 - Conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici)*

VIGNI e CAMPATELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla Conferenza sui cambiamenti climatici che si è svolta nei giorni scorsi a Buenos Aires e quali politiche intenda sviluppare, in attuazione del protocollo di Kyoto, per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. (3-03139)

(9 dicembre 1998).

TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.*  
— Per sapere — premesso che:

dal 2 al 13 novembre 1998 si è tenuta a Buenos Aires la 4<sup>a</sup> Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici;

la convenzione si è chiusa con esiti abbastanza deludenti nonostante la gravità della situazione del pianeta, messa in evidenza sia da immani catastrofi, sia dai rapporti e dalle relazioni dei più autorevoli organismi scientifici;

le decisioni più rilevanti assunte dalla COP 4 riguardano l'avvio dei « meccanismi flessibili », fra i quali il *Clean development mechanism*, indicato dall'articolo 12 del protocollo di Kyoto, che deve essere finanziato con risorse nuove ed aggiuntive rispetto ai normali programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

il *Clean development mechanism* si configura come uno strumento di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, avendo come obiettivo la realizzazione in

essi di programmi e progetti volti a ridurre l'emissione di gas ad effetto serra, mentre il paese finanziatore può avvalersi delle suddette riduzioni al fine dei propri adempimenti;

numerosi paesi, quali gli USA, il Giappone, la Germania e la Gran Bretagna, stanno già sviluppando in questo senso iniziative pubbliche e private avendo individuato sia l'interesse economico sia quello scientifico e sociale dello sviluppo e dei trasferimenti di tecnologie e politiche verso i Paesi in via di sviluppo —:

se non intenda assumere immediate misure al fine di attuare iniziative riguardanti il *Clean development mechanism*, in considerazione del potenziale impatto positivo di questo strumento sui cambiamenti climatici e anche dei suoi prevedibili effetti positivi in termini di sviluppo economico e creazione di posti di lavoro in Italia. (3-03146)

(9 dicembre 1998).

**(Sezione 3 – Controlli sulle prescrizioni di medicinali)**

CÈ. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

dagli organi di stampa si evince che per l'anno 1998 è ipotizzabile una spesa farmaceutica a consuntivo di circa 12.900 miliardi, con uno sfondamento rispetto al tetto di spesa fissato dalla legge finanziaria 1998 di circa 700 miliardi;

detto sfondamento appare particolarmente elevato nel Lazio (+ 19,4 per cento), in Campania (+ 43 per cento), in Sicilia (+ 22,3 per cento) e in Puglia (+ 20,7 per cento), e sembra attribuibile alla mancata realizzazione, nelle succitate regioni, di controlli sulle ricette;

una recente indagine a campione ha evidenziato numerosissime irregolarità riguardanti le pluriprescrizioni e alcune note limitative;

da un calcolo effettuato nel corso dei primi mesi del 1998 emerge che, nelle quattro regioni sopra citate, alle sole ricette viziate da irregolarità è attribuibile un valore lordo che si aggira attorno ai 278 miliardi;

in questo periodo si discute in merito alla quantificazione dell'onere di compartecipazione allo splafonamento della spesa farmaceutica, che dovrebbe essere imputato, ai sensi del comma 16 dell'articolo 36 della legge n. 449 del 1997, alle industrie farmaceutiche, ai distributori intermedi e alle farmacie —:

se, in considerazione di quanto riportato in premessa, non ritenga opportuno attivare al più presto le procedure volte alla realizzazione dei necessari controlli sulla prescrizione, con particolare riferimento alle quattro regioni succitate, al fine di consentire una reale attribuzione delle responsabilità e di evitare un'iniqua compartecipazione onerosa, per il ripiano dello sfondamento, a carico di soggetti che non hanno alcuna responsabilità sull'andamento della spesa farmaceutica. (3-03140)

(9 dicembre 1998).

**(Sezione 4 – Mutuabilità dei farmaci per il morbo di Alzheimer)**

BENEDETTI VALENTINI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro della sanità* — Per sapere — premesso che:

attualmente i farmaci sperimentati ed idonei a combattere o quantomeno a contrastare o rendere stazionaria la malattia cronico-degenerativa nota come morbo di Alzheimer sono reperibili in Italia solo a costo proibitivo;

tali farmaci, che finiscono per gravare per molte centinaia di migliaia di lire al mese sul malato e sulla sua famiglia, spesso privi di redditi sufficienti, sono attualmente ricompresi nella fascia C, situa-

zione più volte denunciata dalla Aima (Associazione italiana malati di Alzheimer) senza effetto —:

se intenda prendere atto di questa iniqua e ingiustificabile situazione, riconoscendo il diritto a curarsi con costi tollerabili a coloro che, in base a diagnosi certa, soffrono della malattia cronico-degenerativa, e se pertanto non intenda rendere immediatamente mutuabili i farmaci che risultano già scientificamente sperimentati ed in grado di migliorare le condizioni del malato o almeno seriamente contrastarne l'aggravamento. (3-03141)

(9 dicembre 1998).

**(Sezione 5 — Sicurezza sul lavoro)**

MORONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nella notte del 7 dicembre 1998 un operaio è stato stritolato in pochi secondi da una macchina ribobinatrice nella cartiera « Erre » del gruppo Vast Italia, a Luggiano di Ponte a Serraglio, in provincia di Lucca;

nel tardo pomeriggio del 7 dicembre 1998 un operaio-rocciatore, dipendente della ditta comasca Tecno-Line di Erba, è precipitato nel vuoto per 30 metri dalla parete di roccia che stava mettendo in sicurezza a Piastra di Torano, in provincia di Carrara;

un terzo incidente mortale è avvenuto a Rufina, in provincia di Firenze, dove un uomo è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in una cava dismessa;

si tratta delle ultime due vittime sul lavoro che si aggiungono ad un bilancio generale già agghiacciante: fino allo scorso giugno in Toscana si erano infatti già registrati 38 decessi causati da infortuni mortali;

il triste primato della regione ripropone drammaticamente il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro in generale e nelle cave in particolare;

anche questa volta sono state immediatamente avviate le procedure per l'apertura di inchieste volte ad accertare le responsabilità degli incidenti mortali —:

quali iniziative abbia assunto e intenda ancora assumere il Governo al fine di accertare l'adeguatezza delle misure di prevenzione e sicurezza, l'effettuazione dei controlli da parte degli enti preposti, le responsabilità degli incidenti. (3-03143)

(9 dicembre 1998).

**(Sezione 6 — Trattenute erariali a carico dei medici fiscali)**

LAMACCHIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, premesso che:

da alcuni anni i medici fiscali delle liste speciali Inps chiedono che l'istituto revochi l'applicazione della trattenuta erariale del 20 per cento sulla voce « spese di trasporto » prevista dal decreto ministeriale 15 luglio 1986, nell'ambito dei compensi spettanti ai medici stessi;

tale richiesta era stata accolta in fase contrattuale nella bozza dell'ultimo accordo di integrazione e modifica del citato decreto, ma non è stata inserita nel testo definitivo, poi pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 29 aprile 1996 come decreto ministeriale 18 aprile 1996;

da tale trattenuta i medici fiscali sono doppiamente danneggiati, in quanto non solo vedono tassarsi un rimborso di spese già sostenute, ma si trovano anche a dichiarare un reddito imponibile di molto superiore a quello effettivamente percepito ed in base al quale pagano ulteriori tasse in percentuale (tassa sulla salute, Enpam, eccetera);

L'Inps non trae alcun vantaggio diretto nel trattenere il 20 per cento sul rimborso delle spese di trasporto, in quanto tali somme sono comunque versate dall'istituto all'Erario —:

se non ritenga illegittima la trattenuta erariale sul rimborso delle spese di trasporto, dal momento che il rapporto di lavoro dei medici fiscali con l'Inps si configura come coordinato e continuativo dovendosi pertanto ad esso applicare l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il quale prevede che le somme erogate a titolo di spese di trasporto non siano soggette a ritenuta fiscale nel caso in cui si riferiscano a rimborso chilometrico. (3-03142)

(9 dicembre 1998).

**(Sezione 7 — Istituzione del giudice unico di primo grado)**

SAVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da varie parti — esponenti autorevoli della politica, della magistratura e della avvocatura — si è espresso il dubbio sulla possibilità che, dal 2 giugno 1999, « parta » effettivamente la riforma del giudice unico di primo grado;

l'entrata in vigore di detta normativa, che certamente determinerà un abbassamento qualitativo dell'intero sistema delle garanzie, sembra condizionata necessariamente da altre riforme (depenalizzazione, competenza penale del giudice di pace, tribunali metropolitani) che dovrebbero essere contestualmente varate —:

se ritenga che la programmata data del 2 giugno 1999 possa essere rispettata e, comunque, quale giudizio complessivo esprima sull'intera riforma, predisposta dal precedente Governo. (3-03144)

(9 dicembre 1998).

**(Sezione 8 — Consorzio Ansaldo-Breda)**

TUCCILLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

con la costituzione del consorzio Ansaldo-Breda è stato creato un forte polo nazionale per la produzione del materiale ferroviario per la cui crescita il mercato domestico dovrebbe costituire un punto di riferimento e di certezza;

da alcuni anni si registra invece un sostanziale blocco di commesse da parte delle maggiori aziende acquirenti, ed in particolare dalle Ferrovie dello Stato, e ciò determina il pericolo di una grave crisi congiunturale che sarebbe in netta contraddizione con gli impegni, assunti dal Governo, di una nuova e straordinaria attenzione alle questioni del lavoro, in particolare nel Mezzogiorno, avendo questo settore il proprio baricentro prevalentemente al Sud, in Campania e a Napoli, dove negli scorsi giorni i lavoratori e i sindacati sono scesi in campo per difendere il destino dell'azienda;

la crisi congiunturale che inizia a manifestarsi sta coincidendo con l'avvio di una riorganizzazione di carattere strutturale dell'Ansaldo che, in mancanza di preventiva adozione di un piano industriale, rischia di svolgersi secondo indirizzi e scelte non in linea con gli impegni assunti nel giugno scorso dall'amministratore delegato Roth e da Finmeccanica —:

se il Governo intenda adoperarsi affinché gli investimenti delle principali aziende produttrici possano costituire fattore di sostegno alla crescita industriale e produttiva dell'Ansaldo, nel contempo intervenendo perché non sia ulteriormente rinviata la presentazione del piano industriale del consorzio e, nelle more, non si operino scelte di riorganizzazione tali da preconstituire delle situazioni di fatto miranti a svuotare l'Ansaldo trasporti di Napoli delle sue funzioni dirigenziali, che vanno mantenute ed ulteriormente rafforzate. (3-03145)

(9 dicembre 1998).

**INTERPELLANZE URGENTI****(Sezione 1 — Ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

nell'esecuzione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria si riscontrano due ordini di problematiche, il primo legato alle scelte delle priorità di intervento, il secondo legato alla conduzione dei lavori medesimi;

i programmi in atto prevedono, in Calabria, come primo intervento, l'ampliamento delle tratte Cosenza-Tarsia e Falerna-Pizzo Calabro, in pratica i percorsi attualmente più agevoli e meno coinvolti dal traffico, sicuramente i tratti attualmente più veloci, i più rettilinei e con minor presenza di viadotti e gallerie, sicuramente i più semplici da progettare e i più economici da eseguire, nonostante la previsione di spesa di circa mille miliardi;

oltre il 50 per cento del traffico dell'autostrada A3 è costituito da automezzi pesanti: è dunque un traffico con caratteristiche molto pericolose, soprattutto nei pressi degli svincoli e in ogni tratto montano in cui l'autostrada risulta tortuosa o di arrampicamento, praticamente per la maggior parte del tracciato (Vibo-Rosarno-Reggio Calabria, Falerna-Cosenza, Sibari-Lagonegro, Eboli-Salerno);

la più importante arteria della Calabria risulta altrettanto pericolosa negli snodi e negli sbocchi di alcuni svincoli, come quelli di Reggio Calabria, Cosenza nord, Battipaglia, Salerno;

oltre ai rischi per la pubblica incolumità, una simile mole di traffico genera un deleterio impatto ambientale sia lungo il tracciato, sia nei detti punti tortuosi e di arrampicamento, sia, e soprattutto, negli svincoli: il quotidiano ingorgo di automezzi pesanti e autoveicoli nelle rampe di svincolo rende fortemente insostenibile l'inquinamento atmosferico nei pressi di ogni città o centro abitato;

l'intervento ora avviato nei tratti più agevoli del tracciato della A3 non solo non elimina alcuna negatività attuale dell'infrastruttura, tanto più considerando che esistono dei tratti mai completati, ma ne peggiora certamente la già precaria sicurezza, perché servirà solo a favorire l'alta velocità e a creare un « effetto imbuto » nei rimanenti tratti che per tortuosità, pendenza o presenza di innesti, sono già convulsi e che diventeranno ancora più pericolosi;

considerando che i tratti in cui si è avviato l'allargamento sono tutti adiacenti a città o centri abitati e che spesso anche penetrano in essi, è facilmente immaginabile un aumento dell'inquinamento acustico che già tortura i residenti;

non è chiaro a quali esigenze risponda un simile avvio dei lavori di ammodernamento dell'A3, tanto più che non è neppure giustificato dall'obiettivo di ottenere ad ogni costo uno sbocco occupazionale in Calabria: ciò è confermato dai modi e meccanismi con cui sono stati affidati i lavori, senza coinvolgimento diretto dell'imprenditoria locale;

delle ingenti somme appaltate solo una piccola parte finirà per alleviare i problemi della disoccupazione, visto che è stata data la possibilità alle ditte esecutrici di praticare brutalmente ogni tipo di subap-

palto, ingenerando la solita, scorretta e smodata concorrenza al ribasso fra le ditte locali subappaltatrici, e realizzando una sorta di seconda gara di appalto, senza regole e senza controlli legali sulle offerte: praticamente un fertile *humus* per l'infiltrazione mafiosa nella gestione dei lavori, con il risultato di una pessima qualità nell'esecuzione e lavoro nero sottopagato —:

se e come, alla luce di quanto premesso, il Ministro interpellato intenda intervenire direttamente per garantire la fattibilità dell'intero intervento di ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, sia in termini tecnici, sia in termini economici;

come il Ministro interpellato intenda evitare che le risorse della collettività, destinate all'ammodernamento della A3, siano consumate a prescindere dalle reali esigenze dettate dalle condizioni dell'infrastruttura;

come il Governo intenda attivarsi per far sì che gli interventi sulla autostrada in oggetto siano gestiti con la massima trasparenza e correttezza, e non siano solo ulteriore alimento all'illegalità.

(2-01490) « Paissan, Scalia, Turroni, Galletti ».

(3 dicembre 1998).

**(Sezione 2 – Procedure per la nomina dei segretari comunali)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

in data 19 marzo 1998 il sindaco di Concesio (Brescia) avvalendosi della facoltà introdotta dalla disposizione transitoria di cui agli articoli 17, comma 81, terzo periodo, della legge n. 127/1997 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, disponeva l'avvio del procedimento di nomina del nuovo segretario

generale, dandone contestuale comunicazione al segretario generale titolare della sede, dottoressa Rosalia Cammarata;

in data 30 aprile 1998, a seguito di procedura di pubblicazione eseguita per il tramite dell'agenzia autonoma segretari comunali di Roma ed esame dei *curricula* dei segretari comunali aspiranti alla titolarità della sede di Concesio (Brescia), il sindaco di Concesio individuava nel segretario comunale dottoressa Laura Romanello, iscritta alla terza fascia professionale dell'albo provvisorio, il nuovo segretario comunale;

in data 25 maggio 1998, a seguito di richiesta dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali di Milano, il sindaco di Concesio emetteva un nuovo provvedimento di individuazione del segretario generale nella persona della dottoressa Laura Romanello;

in data 28 maggio 1998 veniva nominato segretario generale la dottoressa Laura Romanello con decorrenza 29 maggio 1998 a seguito di assegnazione da parte dell'agenzia autonoma segretari comunali di Milano;

in data 2 giugno 1998 veniva notificata comunicazione della suddetta nomina alla dottoressa Cammarata;

la dottoressa Cammarata ha presentato ricorso contro tale decisione;

in data 17 giugno 1998 veniva discusso il ricorso presentato dal Segretario non confermato, dottoressa Cammarata, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il sindaco di Concesio (Brescia), la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'agenzia autonoma segretari comunali di Roma, con richiesta di annullamento, previa sospensiva, dell'atto di non conferma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, articolo 15, e della delibera 6 marzo 1998 dell'agenzia autonoma;

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio rigettava la richiesta di sospensiva con propria ordinanza n. 1743/1998;

in data 20 ottobre 1998 il Consiglio di Stato accoglieva la richiesta di sospensione ai sensi della legge n. 1034/1971 senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione;

il Consiglio di Stato nella propria ordinanza di accoglimento ha inspiegabilmente indicato quale oggetto della pronuncia: « revoca a nomina segretario comunale » in luogo di « mancata conferma di segretario comunale »;

la legge prevede una netta distinzione tra l'ipotesi di « revoca » e di « mancata conferma », indicando espressamente solo per quanto ottiene la « revoca » che essa debba essere adottata con provvedimento motivato;

anche tale specificazione legislativa attinente l'ipotesi di « revoca » dovrebbe far ritenere che, in ipotesi di « mancata conferma », il provvedimento non debba essere motivato, tenuto altresì conto che si tratta di scelta fiduciaria demandata al sindaco;

la determinazione del Consiglio di Stato ha di fatto creato una situazione paradossale, per la quale il comune di Concesio si trova ad avere due segretari titolari, con conseguenze facilmente immaginabili sia nell'attività amministrativa che sul piano economico;

detta determinazione annulla gli effetti della norma di cui alla legge n. 127/1997 con conseguente vuoto normativo, sostituendosi di fatto al legislatore;

i sindaci nell'espletamento dei propri compiti hanno bisogno di norme chiare e certe al fine di evitare inutili perdite di tempo e imbarazzanti lungaggini burocratiche;

non risulta agli interpellanti che sussistano i motivi addotti dal Consiglio di Stato, di cui alla legge n. 1034/1971, articolo 21 —:

se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per chiarire la normativa oggetto della presente interpellanza, al fine di non vanificare di fatto uno dei momenti qualificanti della riforma dell'ordinamento giuridico dei segretari comunali

e provinciali, consistente appunto nel nuovo sistema di nomina del segretario.

(2-01494) « Comino, Cè ».

(4 dicembre 1998).

**(Sezione 3 — Esclusione dei comuni del Vallo di Diano dalle agevolazioni per le piccole e medie imprese)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

a seguito dell'articolo 4 della legge n. 449 del 1997 è stato emanato dal Ministro delle finanze il regolamento atto a favorire nuove assunzioni nelle piccole e medie imprese;

possono fruire dei benefici, consistenti nella concessione di un credito di imposta, secondo la disposizione di legge, le imprese ubicate in specificate aree territoriali;

il Ministero ha redatto un elenco dei comuni considerati montani ai fini delle concessioni dei *bonus* fiscali richiamati;

rientrano in tali elenchi, relativamente alla provincia di Salerno, i comuni di: Amalfi, Ascea, Camerota, Cetara, Pisciotta, Praiano, Ravello, Sapri, Santa Marina, Maiori, Minori, San Giovanni a Piro, Positano;

dette località, alcune note a livello mondiale, traggono la loro economia dalla favorevole condizione geografica dal momento che sorgono in riva al mare;

dallo stesso elenco sono esclusi, tra gli altri, paesi come: Teggiano, Sala Consilina, Atena Lucana, Polla, san Pietro al Tanagro, Sant'Arzenio;

dette località insistono in un territorio ubicato nel cuore della provincia di Salerno, denominato Vallo di Diano, altopiano con altitudine media di circa 600 metri sopra il livello del mare, nel cuore dell'appennino, inserito inoltre nel parco

naturale del Cilento, Vallo di Diano, e facente parte della comunità montana Vallo di Diano —:

se il termine « montano » indicato nella legge risulti interpretato in maniera corretta e compatibile con le aspettative degli imprenditori dei paesi citati, che vedono distrarre dei fondi pubblici a favore di località che neanche la più fervida immaginazione potrebbe definire « di montagna »;

se possa prevedersi una modifica degli elenchi citati e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per individuare una soluzione che non penalizzi le aspettative dei contribuenti e non mortifichi le conoscenze geografiche dei cittadini.

(2-01495) « Manzione, Fronzuti ».

(4 dicembre 1998).

**(Sezione 4 — Regolamento di organizzazione dell'ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la legge 8 luglio 1998, n. 230, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ufficio nazionale per il servizio civile attribuendogli tutte le competenze, precedentemente svolte dal ministero della difesa, riguardanti la gestione del servizio civile sostitutivo;

in data 11 settembre 1998 il Consiglio dei Ministri ha nominato il direttore dell'ufficio;

la legge n. 230 prevede l'adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di una serie di provvedimenti regolamentari necessari per la gestione di detto servizio: entro cinque mesi l'organizzazione e l'attivazione della consulta per il servizio civile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento d'organizzazione dell'ufficio il regolamento

di disciplina per gli obiettori di coscienza e quello per la gestione amministrativa del servizio civile;

è già stato predisposto lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio, che ha acquisito i pareri del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ma dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio dei Ministri e trasmesso al Capo dello Stato;

tale regolamento, che contiene le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio nonché per la definizione delle modalità di collaborazione tra l'ufficio stesso e le regioni, secondo la legge, avrebbe dovuto essere approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge (cioè entro la fine di ottobre) e senza la sua approvazione l'ufficio non può diventare operativo;

in questa fase di transizione, in cui la vecchia legge è stata abrogata ma non è possibile, anche per i ritardi di attuazione, rendere effettivamente operativi gli strumenti previsti dalla nuova, si assiste ad una situazione di grave disagio (è bloccata la stipula di nuove convenzioni, manca una programmazione adeguata delle assegnazioni, esistono difformità di interpretazione) che crea gravi difficoltà agli enti convenzionati e agli stessi giovani che intendono svolgere servizio civile —:

quali provvedimenti intenda prendere per superare questa situazione di disagio e accelerare la transizione tra i due ordinamenti;

quali tempi siano effettivamente previsti per la emanazione dei provvedimenti regolamentari previsti dalla legge n. 230;

se non intenda provvedere all'emanazione di direttive per il chiarimento delle modalità attuative della legge n. 230, con riferimento in particolare alle modalità di collaborazione tra ministero della difesa e Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase di transizione.

(2-01487) « Mussi, Chiavacci, Ruffino, Ruzante, Campatelli, Guerra ».

(3 dicembre 1998).

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Tassi sui mutui agrari)*

**A) Interrogazione:**

LOSURDO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

come è stato più volte denunciato, le imprese agricole hanno visto appesantirsi i loro costi di produzione e, in occasione della discussione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è stata più volte sottolineata l'assoluta insufficienza delle misure contenute nelle disposizioni citate;

tuttavia tale provvedimento, all'articolo 5, comma 3, prevede la rinegoziazione ad iniziativa degli interessati dei mutui agrari e fondiari stipulati « a favore delle imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole per la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari di impianti per la raccolta, la lavorazione, conservazione di prodotti agricoli per i quali siano trascorsi almeno 5 anni di ammortamento »;

il Mipa ha preannunciato l'uscita di una prossima circolare per le necessarie indicazioni;

esistono in essere mutui fondiari ed agrari stipulati da agricoltori, tanto per altri investimenti aziendali, quanto per consolidamento di passività onerose;

per taluni mutui, ad esempio stipulati nell'anno 1989-1990, viene tuttora considerato un tasso di riferimento annuo di oltre il 15 per cento con conseguente intervento oneroso dell'erario statale e/o regionale per ridurre il tasso del beneficiario al 3 per cento;

il tasso di riferimento appare oggi chiaramente eccessivo, per non dire usu-raio;

la correzione di tale anomalia consentirebbe, senza ulteriori aggravii per lo Stato o per le regioni, di realizzare nuovi investimenti agrari per le stesse aziende che hanno in corso tali mutui, attraverso l'interpretazione estensiva del citato articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 —:

se non intendano con urgenza risolvere la situazione nelle direzioni indicate, ovvero assumere provvedimenti, anche diversi, atti ad evitare la prosecuzione di percezione di interessi a carico pubblico assolutamente fuori mercato, intervenendo comunque per destinare le somme che risultassero in eccesso rispetto ai nuovi tassi di mercato, che non dovrebbero superare al momento il 6 per cento, all'utilizzo da parte degli stessi beneficiari per la estinzione anticipata dei mutui di che trattasi, ovvero per nuovi investimenti fondiari da documentare direttamente all'Istituto e quindi con immediato impatto sulla ripresa produttiva ed occupazionale nella campagna;

se non ritengano di seguire le strade indicate, quali provvedimenti intendano prendere per evitare che il denaro pubblico venga utilizzato per pagare tassi eccessivi e fuori mercato, tanto più che le obbligazioni contratte dagli stessi Istituti per la necessaria provvista ai tassi dell'epoca sono stati saggiamente, almeno per le banche, già estinti. (3-02619)

(8 luglio 1998).

**(Sezione 2 – Utilizzo dello zucchero nei mosti)****B) Interrogazione:**

BOSCO, FONTANINI e PITTINO. — *Ai Ministri per le politiche agricole, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

recentemente sui giornali locali del Friuli-Venezia Giulia è apparso un curioso articolo sulle vicissitudini di un piccolo vitivinicoltore scoperto in cantina con 23 chilogrammi di zucchero contenuti in sacchetti da 1 chilogrammo ciascuno;

il soggetto ha dovuto patteggiare di fronte al tribunale di Udine 3 milioni di multa per aver messo lo zucchero nel mosto. In poche parole il malcapitato si è trovato a pagare oltre centotrentamila lire al chilo lo zucchero che gli serviva per arricchire il mosto (più le spese di giudizio), in quanto il nostro Paese, contrariamente alla maggioranza dei paesi vitivinicoli europei, continua a perseguire come reato una pratica, quella dell'arricchimento dei mosti mediante zuccheraggio, assolutamente sicura e priva di controindicazioni;

il mosto concentrato consentito è una prerogativa delle regioni del sud che producono, *more solito*, senza controlli, quantità enormi di uva e possono trovare uno sbocco commerciale solamente con le procedure tecniche e chimiche del mosto concentrato;

nei più prestigiosi Chateaux francesi la pratica dello zuccheraggio, in caso di annate difficili, è consentita e soprattutto raccomandata dai migliori enologi di fama mondiale —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per adeguare la normativa italiana a quella degli Stati dell'Unione europea che permettono l'utilizzo dello zucchero nei mosti, al fine di una integrazione europea anche in campo enotecnico.

(3-02949)

(8 ottobre 1998).

**(Sezione 3 – Dispensa del servizio di leva di Alessio Norcini)****C) Interpellanza e interrogazione:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere:

se non ritenga di dover fornire in Parlamento un quadro preciso sulle modalità con cui vengono concessi, da parte delle direzioni competenti, gli avvicamenti ed i benefici delle dispense e degli esoneri nel rispetto della previsione legislativa dal momento che molte sentenze dei tribunali amministrativi regionali vanno in una direzione costantemente opposta alle decisioni del ministero della difesa come nel caso dell'ultima vicenda che riguarda il giovane Alessio Norcini, che si era vista respinta la sua domanda di esonero, mentre il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto validi i motivi adottati dal giovane per ottenere la dispensa dal prestare servizio di leva. Infatti il tribunale amministrativo regionale si è rifatto pienamente alla normativa decidendo sul caso e ha concesso l'esonero perché il giovane, orfano, conduce una sua attività economica, unica fonte di guadagno;

quali siano le ragioni per cui i competenti uffici non abbiano ritenuto, come nel caso riportato, di dover corrispondere alla volontà del legislatore.

(2-01346)

« Tassone ».

(14 settembre 1998).

SPINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accordato al giovane imprenditore di Prato, Alessio Norcini, con ordinanza del 28 agosto 1998, la dispensa dal servizio di leva dopo il rifiuto opposto dal ministero della difesa —:

perché il caso del Norcini non sia rientrato nella normativa prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 30

dicembre 1997 (adeguamento delle norme in materia di ritardi e rinvii e dispense relative al servizio di leva); in questo decreto legislativo, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 2 febbraio 1998, all'articolo 7 si sanciscono infatti le tipologie delle dispense del servizio di leva; in particolare, all'articolo 3, lettera *b*), si parla di responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni, ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali e incentivazione alle imprese regionali giovanili e al lavoro autonomo. La dispensa viene concessa sempre che, con la partenza dell'interessato, vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o dell'attività;

perché nella tipologia individuata nel predetto decreto non sia potuto rientrare il Norcini e perché viceversa gli sia stato opposto un diniego rispetto alla tipologia prevista dal comma *a*) dell'articolo 3 (difficoltà economica o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative) su cui il tribunale amministrativo del Lazio si è basato per l'ordinanza stessa.

(3-03129)

(4 dicembre 1998)

(ex 5-05028 del 14 settembre 1998).

**(Sezione 4 – Reimpiego della dirigenza militare nell'area tecnico-operativa della difesa)**

**D) Interrogazione:**

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

gli organici della costituenda area tecnico-amministrativa della difesa comportano a livello centrale, per quanto attiene al personale dirigente militare, una riduzione di 83 unità a vantaggio del personale civile;

il reimpiego di tale personale è alquanto dubbio e non ancora chiarificato,

considerato che il suo spostamento nell'area tecnico-operativa non troverebbe di fatto una reale collocazione in quanto gli organici, per l'Esercito, prevedono una forte riduzione di personale dirigente;

si sta assistendo ad una reale civilizzazione della branca tecnico-amministrativa anche in quei settori ove, per competenza tecnica e conoscenze militari, sarebbe opportuno prevedere l'impiego di personale dirigente militare;

si nutrono forti dubbi sulla funzionalità delle direzioni generali così ridimensionate e sottratte alla dirigenza militare;

il Ministro interrogato in una recente dichiarazione resa agli organi di stampa (*Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Corriere* del 14 gennaio 1998) ha affermato che «... L'opera di riorganizzazione ha coinvolto innanzitutto la sede centrale, dove sono state ridotte alla metà le direzioni generali, ridisegnando le piante organiche...; 100 generali e ufficiali superiori saranno rimandati ai reparti di provenienza insieme a 2.000 fra sottufficiali e subalterni —:

quali siano stati i criteri adottati per addivenire a tale soluzione e quali siano i criteri di reimpiego della dirigenza militare nell'area tecnico-operativa. (3-01897)

(22 gennaio 1998).

**(Sezione 5 – Trasformazione della caserma Lucania in centro incorpora leva)**

**E) Interrogazione:**

MOLINARI, BOCCIA, DOMENICO IZZO, SICA e PITTELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° gennaio 1999 la caserma Lucania del 91° battaglione Lucania verrà trasformata da Centro addestramento reclute in Centro incorpora leva;

tale decisione rischia di penalizzare fortemente la regione Basilicata in quanto

nella caserma Lucania i ragazzi sarebbero esclusivamente visitati vestiti ed assegnati ai vari reparti e alle diverse caserme dove effettueranno l'addestramento;

la trasformazione in Cil della caserma Lucania toglierebbe prestigio al 91° battaglione privandolo della cerimonia del giuramento, una decisione che penalizza anche l'economia della città di Potenza, in quanto i militari resterebbero nella città solo una settimana;

la Basilicata è stata già privata del distretto militare e dal 1° gennaio 1999 si vedrebbe declassata ai danni di Avellino la cui caserma, attualmente Cil, diventerà centro addestramento reclute;

quali iniziative intenda assumere per mantenere presso la caserma Lucania del 91° battaglione il centro addestramento reclute.

(3-02824)

(14 settembre 1998).